

Civile Ord. Sez. 3 Num. 11861 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: AMBROSI IRENE
Data pubblicazione: 29/04/2026

Oggetto: FIDEIUSSIONE -
Violazione dell'art. 1362
c.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.3445/2024 R.G. proposto da

Rossella Nigro e Antonio Fago, rappresentati e difesi dall' Avv.
Salvatore Difonzo, come da procura in calce al ricorso, con domicilio
digitale *ex lege*;

- ricorrenti -

contro

FINO 2 Securitisation S.r.l., nella qualità di mandataria di
doValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a.),
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e

CC 23.01.2026
Ric. n. 3445/2024
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi
difesa dall'Avv. Giulia Pellè, giusta procura in calce al controricorso,
con domicilio digitale *ex lege*;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. n.295/2023,
pubblicata il 5 luglio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio
2026 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.

Ritenuto che

1. con atto di citazione notificato nel giugno 2018, Rossella Nigro e Antonio Fago proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1026/2018, con cui il Tribunale di Taranto aveva loro ingiunto, quali fideiussori a garanzia del credito, già di Unicredit s.p.a. e, ora, della Fino 2 Securitisation s.r.l., quale cessionaria di Unicredit s.p.a., di pagare, in solido, alla Fino 2 Securitisation s.r.l. la somma di euro 412.546,06, oltre interessi al tasso pattuito quale debito complessivo derivante dal saldo passivo alla data dell'8.11.2017 del conto corrente n.401205264 e saldo debitore alla stessa data del mutuo ipotecario fondiario n.3959631, entrambi contratti con Unicredit s.p.a.;

il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 683/2020, esclusa la qualità di consumatori dei fideiussori, accoglieva l'opposizione e revocato il d.i. sul presupposto che la Unicredit sia incorsa nella decadenza di cui all'art.1957 c.c., per non essersi attivata entro il termine di 36 mesi (così pattuito nelle fideiussioni, in deroga a quello di sei mesi previsto dall'art.1957 c.c.) in sede giudiziaria nei confronti della debitrice principale;

2. Fino 2 Securitisation s.r.l., quale mandataria della DoValue s.p.a., proponeva appello e si costituivano Rossella Nigro e Antonio Fago contestandone la fondatezza e proponendo appello incidentale condizionato;

CC 23.01.2026
Ric. n. 3445/2024
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi

la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato l'opposizione al d.i. n.1026/2018 del Tribunale di Taranto proposta da Fago Antonio e Nigro Rossella, nonchè l'appello incidentale proposto dagli stessi originari opposenti e li ha condannati a rimborsare alla controparte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo;

3. avverso la sentenza della Corte d'appello qui impugnata, Fago Antonio e Nigro Rossella hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; ha resistito con controricorso Fino 2 Securitisation s.r.l., quale mandataria della DoValue s.p.a.;

4. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* 1 c.p.c.;

il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dr. Stefano Pepe ha depositato note scritte, chiedendo il rigetto del ricorso;

hanno depositato memoria i ricorrenti

Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la *"nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., stante l'erronea percezione della Corte d'Appello circa la prova allegata della doValue Spa (già DoBank Spa) quale mandataria della Fino 2 Securitisation Srl relativamente al suo credito"*; in particolare, lamentano *che* controparte, sin dal procedimento monitorio, ha omesso di produrre documentazione comprovante la propria legittimazione attiva e tanto poiché ha omesso di produrre il contratto di avvenuta cessione del credito in favore della mandante, da parte della Unicredit Spa o altra documentazione equipollente; la Corte d'appello, a fronte di tale omissione, invece di rigettare la domanda, stante la mancanza di prova da parte resistente circa la cessione del credito

3

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CC 23.01.2026
Ric. n. 3445/2024
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi

originariamente della Unicredit Spa, in favore della Securitisation 2 s.r.l., ha deciso per l'accoglimento dell'appello, benchè in assoluta carenza di prove circa il diritto rivendicato dalla cessionaria e senza che gli odeirni ricorrenti avessero riconosciuto il debito;

2. con il secondo motivo lamentano l'«*Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 cpc n. 5, per avere la Corte d'Appello ritenuto implicitamente provato il credito rivendicato dalla doValue Spa (già DoBank Spa) quale mandataria della Fino 2 Securitisation Srl.*»; nello specifico, lamentano che la Corte d'appello non ha preventivamente verificato l'esistenza del credito rivendicato dalla resistente, non avendo questa, quale mandataria della Fino 2 Securitisation Srl, mai prodotto documentazione comprovante il credito e quindi la sua legittimazione attiva in violazione dell'art. 2697 c.c. e assumono che tale fatto, oggetto di discussione tra le parti, è decisivo ai fini della fondatezza della pretesa creditoria;

2.1. il primo e il secondo motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante l'evidente vincolo di connessione, sono inammissibili;

le censure, così come confezionate, non risultano rispettose della regola posta dall'art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti non indicano in che modo, dove e quando hanno contestato la qualità del cessionario e l'esistenza della operazione di cessione dei crediti in blocco oppure l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione;

correttamente la Corte d'appello ne ha dedotto l'implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale della cessionaria da parte degli odeirni ricorrenti e, di conseguenza, la duplice doglianza formulata con il ricorso in esame si rivela inammissibile;

3. con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'«*Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 cpc n. 5 -*

4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CC 23.01.2026
Ric. n. 3445/2024
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi

*con riferimento all'art. 1362 cc, per non avere la Corte d'appello indagato circa l'effettiva volontà delle parti" ; a parere dei ricorrenti la Corte d'appello ha violato i canoni legali d'ermeneutica contrattuale dettati dagli Artt. 1362 ss. c.c. non risultando logicamente comprensibile il ragionamento attraverso il quale la stessa ha dedotto la natura autonoma della garanzia e di conseguenza l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. ai due contratti di fideiussione sottoscritti dai ricorrenti; in particolare, la Corte territoriale non ha indagato quale fosse la comune intenzione delle parti, limitandosi invece al senso letterale delle parole; sostengono in proposito che nei contratti di fideiussione sottoscritti dai ricorrenti non sia ravvisabile la volontà esplicita delle parti di escludere il carattere di garanzia tipica della fideiussione, tanto meno di derogare all'art. 1945 del c.c. a norma del quale il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e ritengono illogico il ragionamento del Giudice d'appello ove ha affermato: «vi sarebbe infatti contraddizione nell'imporre da un lato al garante l'adempimento della obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, dall'altro subordinare l'adempimento del garante all'azione giudiziaria del creditore verso il debitore principale..... (pag. 3)», omettendo di considerare, senza motivarne le ragioni, che la resistente con il primo atto difensivo (comparsa di risposta depositata dinanzi al Tribunale il 17.09.2018 – alla pagina 9) non aveva fatto il minimo cenno alla volontà delle parti di escludere la tutela prevista dall'art. 1957 c.c, ma si era premurata di segnalare di aver promosso azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale nei termini stabiliti dall'art. 1957 cc, benchè ampliati a 36 mesi; riportando il testo delle relative clausole contrattuali, sottolineano che nei contratti di fideiussione *de quibus* non sia ravvisabile alcuna esclusione del loro carattere accessorio e tanto meno una recisione pattizia del collegamento tra l'obbligazione principale e quella di garanzia; al*

5

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CC 23.01.2026
Ric. n. 3445/2024
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi

contrario, la volontà formalizzata dalle parti evidenzia l'accessorietà delle suddette fideiussioni, proprio perché richiama l'art. 1957 del cc, benchè ne ampli la portata da 6 mesi a 36 mesi; concludono nel ribadire che le fideiussioni sottoscritte (le quali indicano un importo massimo garantito) non hanno alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il *quantum* garantito e possono qualificarsi solo come fideiussioni per obbligazioni future e che, nella specie, appare evidente che la locuzione "a semplice richiesta" contenuta nel contratto del 21.03.2011 (all'art. 6 del documento di sintesi e nel contratto del 16.02.2012 all'art. 7 del documento di sintesi) si riferisca ai diritti rivendicabili dalla banca nei confronti del fideiussore, solo successivamente al fallimento dell'azione giudiziaria intrapresa, entro i 36 mesi, nei confronti della debitrice principale;

3.1. il terzo motivo di ricorso si rivela, viceversa, fondato;

in via generale, è utile rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza e, per l'altro, solo con riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass civ., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass., Sez. 6 - 3, 8/10/2014 n. 21257);

in tale ambito, è principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di

CC 23.01.2026
Ric. n. 3445/2024
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi

riesaminare il merito della causa, né di sindacare l'omesso esame di elementi istruttori (qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie), consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello;

effettivamente, dalla lettura delle argomentazioni formulate dal giudice d'appello, la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione adottata non sortisce esito positivo (cfr. Cass. Sez. 3, 10/02/2015 n. 2465; Cass. Sez. 3, 26/05/2016 n. 10891);

difatti, la Corte d'appello ha ritenuto che il Tribunale avesse «errato nel qualificare i due contratti di garanzia stipulati dal Fago e dalla Nigro quali fideiussioni perché in entrambi (v. contratto del 21.03.2011 all'art.6 del documento di sintesi, v. contratto del 16.02.2012 all'art.7 del documento di sintesi) è stato pattuito che il "fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta". Tale previsione, infatti, imponendo il pagamento immediato a semplice richiesta, ha derogato all'art.1945 c.c., escludendo la possibilità dei garanti di sollevare eccezioni fondate sul rapporto obbligatorio principale (quello garantito) e dunque l'elemento dell'accessorietà, tipica della fideiussione (...).» (pag 3 della sentenza impugnata);

ebbene, come evidenziato dai ricorrenti, da siffatta argomentazione non risulta che la Corte d'appello abbia compiutamente indagato la volontà delle parti nel ritenere, prima, sussistente il richiamo esplicito l'art. 1957 c.c. con cui le stesse hanno previsto la deroga ai termini di garanzia da 6 mesi a 36 mesi, per escluderne, poi, l'applicazione;

difatti, nel contratto di fideiussione del 21.03.2011, la clausola 5 (responsabilità del fideiussore) prevede che "i diritti derivanti alla

CC 23.01.2026
Ric. n. 3445/2024
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi

Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita"; la successiva clausola 6 (pagamento del fideiussore) stabilisce: "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio" e che la stessa formula è ripetuta dalle clausole 6 (responsabilità del fideiussore) e 7 (pagamento del fideiussore) del contratto del 16.02.2012;

da tali clausole risulta evidente che le parti non avessero inteso escludere il carattere di garanzia tipica della fideiussione, nè che avessero previsto una deroga all'art. 1945 c.c. (a norma del quale il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale);

inoltre, la sopra trascritta motivazione della Corte d'appello tralascia di considerare, senza motivarne le ragioni, che la stessa resistente con il primo atto difensivo (comparsa di risposta depositata dinanzi al Tribunale il 17.09.2018 – alla pagina 9) non aveva fatto il minimo cenno alla volontà delle parti di escludere la tutela prevista dall'art. 1957 c.c., ma si era premurata di segnalare di aver promosso azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale nei termini stabiliti dall'art. 1957 cc, benchè ampliato a 36 mesi fatto (cfr. pag. 9 della comparsa di risposta in primo grado, in ricorso pag. 12);

in merito alla necessità di verificare la volontà dall'intero testo contrattuale, questa Corte ha chiarito che la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta" o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra

8

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CC 23.01.2026
Ric. n. 3445/2024
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi

l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.

Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. Sez. 1, 04/06/2025 n. 14945; Cass. Sez. 3, 27/12/2024 n. 34678);

4. alla fondatezza nei suindicati termini del terzo motivo di ricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il quarto e il quinto motivo (con cui, rispettivamente, i ricorrenti denunciano la "Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., per l'irriducibile contraddittorietà della motivazione" (nel punto ove la Corte di appello ha ritenuto: «Tale qualificazione dei contratti ha ricadute anche sull'applicazione dell'art.1957 c.c., non applicabile in astratto al contratto autonomo di garanzia ma qui applicabile per il rinvio a detto articolo contenuto nei due contratti di garanzia» pag. 3 della sentenza impugnata e la "Nullità del procedimento in relazione all'art. 360 cpc n. 4 - per violazione dell'art. 115 c.p.c., stante

9

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CC 23.01.2026
Ric. n. 3445/2024
Pres L.A. Scarano
Est. I. Ambrosi

l'errore di percezione della Corte d'Appello sul contenuto oggettivo della prova, la quale ha investito una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti e con riferimento all'art. 183 6° comma c.p.c. nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto provato che la banca Unicredit Spa ha agito nei confronti della debitrice principale in sede giudiziale e nel termine di decadenza di trentasei mesi previsto nei due contratti di garanzia", senza che ne avesse dato la prova), consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 gennaio 2026

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale